Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 3 marzo | Numero 52

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I - Leggi e Decreti

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni centottanta, a cominciare da oggi, per il decesso di Sua Maestà il Re Nicola del Montenegro.

Roma, 2 marzo 1921.

Sua Maestà il Re, in data odierna, ha firmato il decreto col quale si dispone che, durante l'assenza del ministro del tesoro, on. avv. Filippo Meda, e durante la vacanza del titolare sottosegretario di Stato al tesoro, la firma degli atti di competenza del predetto sottosegretario di Stato, è delegata al sottosegretario di Stato per le finanze, on. avv. Giovanni Battista Bertone.

Il numero 133 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 7 agosto 1919, n. 1443, per il riscatto delle linee ferroviarie concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, per la assunzione da parte delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie anzidette;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1648, concernente l'estensione delle condizioni e tariffe in vigore sulla rete continentale delle ferrovie dello Stato, ai trasporti in servizio interno delle linee della Sardegna, già concesse alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai viaggi fra le stazioni delle linee del continente e della Sicilia esercitate dallo Stato, da una parte e quelle delle ferrovie sarde dello Stato dall'altra, effettuati in base a documenti importanti l'applicazione di tariffe ridotte, sono estese le tariffe delle ferrovie dello Stato, col cumulo dei percorsi ferroviari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 134 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di provvedere, con regolamento organico, al modo come deve essere adempiuto l'onere della difesa gratuita annessa alla prelatura fondata in Roma da Felice Amadori con testamento 1° febbraio 1639;

Visti gli articoli 280 della legge sull'ordinamento giudiziario pubblicata con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2625, e le disposizioni del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, relative al gratuito patrocinio dei poveri;

Visti i rapporti del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma del 14 maggio e 19 luglio 1920, n. 2495;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento organico che disciplina l'onere della difesa gratuita annesso alla prelatura istituita in Roma da Felice Amadori.

Il detto regolamento è contenuto nell'unito allegato, visto d'ordine Nostro, dal ministro guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO per la difesa gratuita annessa alla prelatura Amadori in Roma.

Art. 1.

L'onere della difesa gratuita annesso alla prelatura Amadori istituita da Felice Amadori con testamento del 1° febbraio 1639, spetta all'investito *pro tempore* della prelatura stessa ed è regolata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Rientrano nei compiti della difesa gratuita:

a) la prestazione del patrocinio innanzi a tutte le magistrature giudiziarie ed amministrative sedenti in Roma, o anche fuori di questa città in caso di rinvio della causa;

b) l'assistenza in affari di volontaria giurisdizione;

c) i pareri in materia legale;

d) la redazione di domande di ammissione al gratuito patrocinio, di rettificazione di atti dello stato civile, di legittimazioni, di certificati penali, di pensioni e di altre simili istanze.

Art. 3.

Nei casi in cui a termini delle disposizioni vigenti sul gratuito patrocinio, sia ammissibile il beneficio della difesa gratuita, la prelatura Amadori potrà domandarlo chiedendo che il suo avvocato-procuratore sia nominato difensore officioso.

Art. 4.

Le persone che possono beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sono soltanto le vedove, gli orfani minori e le orfane anche maggiorenni, se nubili, nati oppure domiciliati o residenti in Roma, che possano comprovare il loro stato di povertà; ad esse si applicano, in quanto è possibile, le disposizioni dell'art. 27 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Art. 5.

Per l'adempimento di quanto è previsto negli articoli 2 e 3, l'investito della prelatura si avvale sotto la propria cura e responsabilità, dell'opera di un avvocato-procuratore, inscritto da almeno tre anni nell'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma.

Art. 6.

La nomina dell'avvocato procuratore, di cui all'art. 5, si fa in base a concorso per titoli. Il concorso è bandito con decreto del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ed è reso pubblico mediante l'affissione di copia del decreto stesso in luogo adatto del Palazzo di Giustizia di Roma, nonchè mediante inserzione in due giornali quotidiani di Roma, da indicarsi nel decreto medesimo.

Art. 7.

Le domande, dirette al primo presidente della Corte di appello di Roma, dovranno essere stese in carta da bollo e saranno presentate, entro il termine stabilito dal concorso, al procuratore generale presso la stessa Corte.

La nomina è fatta su proposta dell'investito della prelatura, dal primo presidente della Corte d'appello, sentiti il procuratore generale e l'Amministrazione del Pio Istituto di San Girolamo della carità.

Il primo presidente, qualora non ritenga di nominare la persona proposta, inviterà il prelato a fare una nuova designazione.

Art. 8.

L'avvocato-procuratore è tenuto ad avere studio aperto in Roma e ad iniziare il suo ufficio entro il termine di giorni trenta dalla partecipazione della nomina, trascorso il quale si intende decaduto di diritto.

Art. 9.

L'avvocato-procuratore esercita il proprio ufficio sotto la diretta sorveglianza, oltre che dell'investito della prelatura, del Pio Istituto di San Girolamo della Carità, del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore del Re in Roma. Questi vegliano a che l'onere della difesa gratuita annesso alla prelatura sia adeguatamente eseguito e che le relative cause ed affari vengano diligentemente trattati; possono chiedere spiegazioni e comunicazione degli atti tanto al prelato, quanto all'avvocato-procuratore, ed, ove occorra, promuovere i provvedimenti opportuni.

Al Ministero della giustizia spetta poi l'alta sorveglianza sul regolare andamento dell'ufficio.

Art. 10.

L'avvocato-procuratore terrà i seguenti registri numerati e vidimati dal procuratore del Re:

a) registro delle cause, indicante il numero d'ordine, il cognome e nome e la residenza della parte patrocinata e della parte avversaria; l'oggetto della causa; la magistratura adita; la data del conferimento della difesa; quella della citazione e quella della presentazione delle conclusioni;

b) registro degli affari di giurisdizione volontaria e di tutti gli altri affari trattati, anche amministrativi;

c) registro dei mandati, contenente l'inserzione per numero e data delle originali procure alle liti;

d) registro delle spese e degli onorari ricevuti in ripetizione;

e) registro di corrispondenza.

Art. 11.

In principio dell'anno sarà redatto un quadro statistico degli affari trattati nell'anno precedente, che per il tramite del procuratore del Re, sarà rimesso al procuratore generale presso la Corte di appello, insieme con una relazione illustrativa, firmata dall'investito della prelatura e dall'avvocato-procuratore. Copia di tali atti verrà trasmessa dall'avvocato-procuratore direttamente al Ministero della giustizia.

Art. 12.

All'investito della prelatura ed all'avvocato-procuratore è proibito di ricevere dalle persone patrocinate o assistite qualsiasi compenso o donativo in danaro o in altra forma. L'avvocato-procuratore ha però diritto di conseguire in proprio, a carico della parte avversa soccombente, le competenze e gli onorari, cui questa fosse stata condannata.

Art. 13.

L'avvocato-procuratore è dispensato dall'ufficio con decreto del primo presidente della Corte d'appello, su proposta del procuratore generale e sentiti l'investito della prelatura ed il Pio Istituto di San Girolamo della carità, quando, per avanzata età o per altra causa, non possa adempiere convenientemente ai propri doveri. Può, allo stesso modo, essere revocato per negligenza, per richiesta o accettazione di compensi o donativi o per avere compromesso con fatti gravi la sua reputazione o il decoro dell'ufficio.

In caso di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi causa, non spetta all'avvocato-procuratore alcuna pensione o emolumento.

Art. 14.

Le rendite con le quali l'investito della prelatura provvede alla difesa gratuita, sono costituite:

a) dalla somma annua di L. 1075 da prelevarsi in conformità della sentenza della Congregazione deputata dal Pontefice Clemente XI, pubblicata l' 8 ottobre 1717 per gli atti De Rossi e da versarsi presso il Pio Istituto di San Girolamo della Carità;

b) dagli interessi del capitale di L. 36,656,36 esistente attualmente presso il Pio Istituto anzidetto, come avanzo degli assegni decorsi e non erogati risultante dal bilancio dello stesso Istituto, chiuso al 31 dicembre 1919;

c) dall'assegno annuo di L 500 che l'investito della prelatura deve corrispondere, come onorario fisso, all'avvocato-procuratore.

Art. 15.

La contabilità delle rendite indicate nell'articolo precedente e della relativa erogazione deve essere tenuta separata e distinta dalla gestione delle rendite proprie della prelatura, ed ogni anno il bilancio consuntivo deve dall'investito della prelatura essere sottoposto al controllo del Pio Istituto di San Girolamo della carità.

Una copia ne è inviata, per il tramite del procuratore del Re, al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ed un'altra direttamente al Ministero della giustizia.

Ogni eventuale avanzo delle rendite provenienti dai cespiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 14, andrà in aumento del fondo fruttifero di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, salvo che fosse necessario attingervi per maggiori spese nell'anno successivo.

L'investito della prelatura, sentito il Pio Istituto di San Girolamo della carità, dovrà dare all'anzidetto fondo fruttifero l'impiego che reputerà più redditizio, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, che potrà anche adottare provvedimenti di sua iniziativa.

Art. 16.

In tempo di vacanza della prelatura all'adempimento dell'onere della difesa gratuita provvede il Pio Istituto di San Girolamo della carità, sotto la osservanza delle precedenti disposizioni.

Disposizione transitoria

Art. 17.

All'avvocato che attualmente esercita l'ufficio della difesa gratuita non sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. Egli deve peraltro conseguire la conferma con la procedura indicata nell'art. 7. A tale uopo deve presentare domanda nel termine di giorni quaranta dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale termine l'avvocato si intenderà decaduto dall'ufficio e si provvederà alla nuova nomina con la procedura ordinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il guardasigilli
FERA.

Il numero 150 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle provincie già invase dal nemico;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, che provvede all'emissione di un primo prestito di un miliardo di lire in buoni del tesoro settennali al portatore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora il ministro del tesoro intenda provvedere al collocamento dei buoni settennali creati col R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, valendosi dell'opera del Consorzio previsto dall'art. 8 di tale decreto, è autorizzato a far consegnare franco valuta al Consorzio stesso i buoni settennali al portatore fino a concorrenza di un miliardo di lire in valore nominale.

Art. 2.

La consegna dei buoni al Consorzio sarà effettuata

a mezzo delle sezioni di R. tesoreria provinciale, col concorso delle Delegazioni del tesoro, e dovrà risultare da apposito processo verbale, nel quale sarà indicato il numero dei buoni consegnati distintamente per ciascun taglio.

Il processo verbale sarà redatto in tre esemplari e sottoscritto dal direttore della filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo di Provincia, quale rappresentante del Consorzio, dal delegato del tesoro e dal capo della sezione di tesoreria.

Un esemplare sarà trattenuto dalla Banca d'Italia, un altro sarà trasmesso al Ministero del tesoro, e il terzo sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 3.

I buoni stessi, prima di venire consegnati al Consorzio, dovranno a cura della sezione di R. tesoreria e della Delegazione del tesoro essere muniti della indicazione della Provincia nella quale ha luogo la consegna mediante apposizione di un timbro ad umido della sezione di tesoreria, ed essere firmati dal capo della sezione e dal delegato del tesoro.

Art. 4.

Il Consorzio all'atto del collocamento dei buoni indicherà su di essi e sulle contromatrici la data dei relativi versamenti ed apporrà nell'apposito spazio predisposto con timbro ad umido o a mano l'indicazione della Provincia seguita dalla parola « Consorzio ».

Tali indicazioni terranno luogo del numero della quietanza di versamento.

Altrettanto farà sulla contromatrice e sulla cedola n. 1.

Il Consorzio effettuerà ogni cinque giorni, entro il terzo giorno feriale successivo, il versamento delle somme riscosse alla sezione di R. tesoreria della provincia in cui il buono è collocato.

Il versamento sarà accompagnato da una distinta nella quale dovranno figurare giorno per giorno le quantità di buoni collocati per ciascun taglio e le somme riscosse nonchè dalle contromatrici staccate dai buoni a cura del Consorzio, alle quali sarà lasciata unita la cedola n. 1.

Art. 5.

I buoni collocati a termini degli articoli precedenti si considerano a tutti gli effetti contabili e di controllo come alienati dalla sezione di tesoreria che ne ha ricevuto il versamento coi documenti prescritti dall'articolo 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — RANIERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il Nostro decreto 13 luglio 1905, n. 453, col quale è stato stabilito l'assegno per la direzione della clinica delle malattie nervose presso la Università di Roma;

Veduto il Nostro decreto 7 luglio 1907, n. 594, col quale è stato stabilito l'assegno per la direzione della clinica psichiatrica presso l'Università di Roma;

Veduto il Nostro decreto 12 marzo 1911, n. 377, col quale è stato stabilito l'assegno per la direzione della clinica otorinolaringoiatrica presso l'Università di Genova;

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 596, col quale sono stati stabiliti gli assegni per la direzione di cliniche e di gabinetti scientifici presso varie Università ed Istituti di istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 596, deve considerarsi come non inserita la voce « Clinica otorinolaringoiatrica . . . 880 », relativa all'Università di Genova.

Art. 2.

A decorrere dal 16 ottobre 1920 sono soppressi l'assegno per la direzione della clinica delle malattie nervose presso l'Università di Roma, di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 13 luglio 1905, n. 453, e l'assegno per la direzione della clinica psichiatrica presso l'Università medesima, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 7 luglio 1907, n. 594.

A decorrere dalla data sopra indicata è istituito presso l'Università di Roma un unico assegno di annue L. 880 per la direzione della clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 3.

A decorrere dal 16 ottobre 1920 sono istituiti gli assegni per la direzione dei gabinetti scientifici sotto indicati:

Università di Napoli - Batteriologia - L. 770.

Accademia scientifico-letteraria di Milano - Geografia - L. 770.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.